

Testo unificato dei disegni di legge n. 18 "Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere" (proponenti consiglieri Maestri, Plotegher, Avanzo, Civico, Manica e Zeni) e n. 23 "Promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna: modificazioni della legge elettorale provinciale 2003" (proponente consigliere Bezzi)

Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN
SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL
REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA
LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 20.07.2016

INDICE

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003)

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 25 della legge elettorale provinciale 2003

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 26 della legge elettorale provinciale 2003

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale 2003

Art. 5 - Modificazione dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale 2003

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(legge elettorale provinciale 2003)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge elettorale provinciale 2003 sono inserite le parole: ", nel rispetto, in particolare, dei principi stabiliti dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 25 della legge elettorale provinciale 2003

1. Il comma 6 bis dell'articolo 25 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

"6 bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro se non quando il numero complessivo delle candidature della lista è dispari: in questo caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. Ogni lista è formata alternando candidature di genere diverso. Per le candidate coniugate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 26 della legge elettorale provinciale 2003

1. L'articolo 26 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Programmi di comunicazione politica

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidature e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva di persone di entrambi i generi nella misura minima del 50 per cento.

2. L'inosservanza del comma 1 obbliga i soggetti politici a riequilibrare con la presenza di persone candidate appartenenti al genere precedentemente sottorappresentato le successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Il mancato riequilibrio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale 2003

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

"3. Inoltre ogni elettore ha il diritto di esprimere fino a due preferenze per i candidati e le candidate alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime entrambe le preferenze queste devono essere dirette a persone di genere diverso. L'espressione della seconda preferenza è inefficace se è diretta a una persona dello stesso genere di quella a cui è diretta la prima. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome dei candidati nelle apposite righe, accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scriverne uno solo. Quando c'è la possibilità di confondere più candidati l'elettore deve indicare entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, oppure la data e il luogo di nascita."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

"1. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito dall'articolo 63, comma 3, sono inefficaci; rimane efficace la prima preferenza e, se espressa per una persona di genere diverso, anche la seconda."